

 <p>USL Umbria 1</p>	<p>Dipartimento di Prevenzione</p> <p>Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione</p> <p>PO RILASCIO CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE PER L'ESPORTAZIONE DI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE</p>	<p>Ediz. 2</p> <p>Rev. 0</p> <p>Data 09/12/2015</p>
---	---	---

Procedura:

**RILASCIO CERTIFICAZIONE /ATTESTAZIONE PER
L'ESPORTAZIONE DI ALIMENTI DI ORIGINE
VEGETALE**

	<p>Dipartimento di Prevenzione</p> <p>Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione</p> <p>PO RILASCIO CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE PER L'ESPORTAZIONE DI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE</p>	<p>Ediz. 2</p> <p>Rev. 0</p> <p>Data 09/12/2015</p>
---	---	---

INDICE

	pag.
1) Scopo e Campo di applicazione	3
2) Riferimenti Legislativi	3
3) Modalità Operative	3
a) Rilascio Certificazione ufficiale	3
b) Rilascio Attestato di registrazione semplice	4
c) Rilascio Attestato di registrazione con indicazioni	5
4) Indicazioni importanti per l'OSA	7
La modulistica	7
Il certificato di analisi	7
5) Approfondimenti per alcuni Settori Merceologici Di Origine Vegetale	8

	<p style="text-align: center;">Dipartimento di Prevenzione</p> <p style="text-align: center;">Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione</p> <p style="text-align: center;">PO RILASCIO CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE PER L'ESPORTAZIONE DI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE</p>	<p>Ediz. 2</p> <p>Rev. 0</p> <p>Data 09/12/2015</p>
---	---	---

1) SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il fine della presente procedura è quello di fornire un indirizzo operativo per il rilascio della “certificazione ufficiale” o di una “attestazione di registrazione” dell’OSA (Operatore del Settore Alimentare) per l’esportazione di alimenti di origine vegetale verso Paesi Terzi.

Tale procedura è indirizzata ai Dirigenti ed ai Tecnici della Prevenzione del SIAN, al Personale Amministrativo, agli OSA che ne facciano richiesta.

2) RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Reg. CE 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di alimenti (art.30);
- Reg. CE 852/2004 relativamente ai controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento (art. 6);
- D.G.R. Umbria n. 231 del 10.03.2014: Tariffario delle prestazioni rese nell’interesse dei privati dai Servizi e dalle Unità Operative del Dipartimento di Prevenzione di cui alla DGR 143/2013 – integrazione;

3) MODALITÀ OPERATIVE

Vengono previste 2 possibilità. Una prevede il rilascio del Certificato Ufficiale con indicazione/descrizione delle merci da esportare con i relativi lotti e quantitativi, l’altra il rilascio di un’attestazione di registrazione della Ditta che desidera esportare.

A) Rilascio Certificazione ufficiale

Requisiti generali della richiesta (All. 1: fac-simile richiesta)

- Richiesta (fac-simile all.1), datata e firmata dall’OSA, redatta su carta intestata con indicazioni della Ditta, della persona di riferimento e recapiti per contatti rapidi (e-mail, fax, numeri di telefono, ecc.);
- descrizione/elenco delle merci oggetto della richiesta con i relativi lotti e quantitativi;
- esiti analitici di conformità da parte di Laboratorio accreditato;
- indicazione del paese di destinazione e modello di certificazione o indicazione dei contenuti che detta certificazione dovrà contenere, stabiliti dal Paese Terzo destinatario ed indicati dalla ditta richiedente.

	<p style="text-align: center;">Dipartimento di Prevenzione</p> <p style="text-align: center;">Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione</p> <p style="text-align: center;">PO RILASCIO CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE PER L'ESPORTAZIONE DI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE</p>	<p>Ediz. 2</p> <p>Rev. 0</p> <p>Data 09/12/2015</p>
---	---	---

- copia dell'attestato di pagamento dei diritti sanitari, secondo l'importo stabilito dal tariffario regionale DGR 231 del 10.03.14 (cod. B35 € 50/ora salvo conguaglio);
- etichetta dei prodotti da esportare;

Verifica documentale ed ispettiva

1. Verifica agli atti che l'azienda è regolarmente autorizzata/registrata;
2. Verifica documentale, da parte di personale tecnico, sull'esito degli ultimi accertamenti effettuati presso la ditta richiedente; qualora non sia stata effettuata un' ispezione presso la medesima ditta entro i sei mesi dalla richiesta del certificato, alla verifica documentale seguirà una nuova ispezione con redazione del relativo verbale (vedi punto seguente); in caso di sola verifica documentale, ove possibile, si acquisirà agli atti l'etichetta dei prodotti esportati.
3. Verifica ispettiva da parte di personale tecnico (eventualmente coadiuvato da personale medico) se non effettuata da 6 mesi, con valutazione dei seguenti aspetti:
 - corrispondenza della merce rispetto alla documentazione presentata;
 - condizioni igieniche e fisiche della merce e della relativa etichettatura;
 - condizioni igienico-strutturali di locali ed impianti;
 - presenza delle procedure di autocontrollo e di rintracciabilità;

In caso di necessità di ulteriore approfondimento e/o la presenza di dubbi può essere disposta una verifica ispettiva anche con periodicità diversa dai 6 mesi di cui sopra.

Rilascio certificato ufficiale (All. 2: fac-simile certificato)

- L'esito favorevole delle suddette verifiche, con relativi verbali predisposti da personale tecnico, permette il rilascio del certificato da parte di un dirigente medico del SIAN;
- il certificato è redatto in lingua italiana ed inglese;
- la documentazione necessaria all'espressione del parere per il rilascio del certificato deve essere in possesso del SIAN prima del rilascio del certificato stesso e deve essere archiviata e tenuta agli atti secondo i dettami di legge;
- deve essere acquisita copia dell'attestato di pagamento dei diritti sanitari, secondo l'importo stabilito dal tariffario regionale DGR 231 del 10.03.14 (cod. B35 € 50/ora salvo conguaglio);
- il certificato ufficiale (fac-simile all. 2), predisposto entro 15 giorni dalla protocollazione della richiesta (tempo massimo 30 giorni dalla richiesta), viene consegnato al richiedente o a persona esplicitamente delegata al ritiro, che apporrà firma per ricevuta sulla copia che rimane agli atti del SIAN.

	<p style="text-align: center;">Dipartimento di Prevenzione</p> <p style="text-align: center;">Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione</p> <p style="text-align: center;">PO RILASCIO CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE PER L'ESPORTAZIONE DI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE</p>	<p>Ediz. 2</p> <p>Rev. 0</p> <p>Data 09/12/2015</p>
---	---	---

B) Rilascio Attestato di registrazione semplice

Requisiti generali della richiesta

- Richiesta datata e firmata dall'OSA, redatta su carta intestata con indicazioni della Ditta, della persona di riferimento e recapiti per contatti rapidi (e-mail, fax, numeri di telefono, ecc.);
- copia dell'attestato di pagamento dei diritti sanitari, secondo l'importo stabilito dal tariffario regionale DGR 231 del 10.03.14 (cod. B35 € 50/ora);

Verifica documentale

1. Verifica agli atti che l'azienda è regolarmente autorizzata/registrata;
2. Esito degli ultimi accertamenti effettuati presso la ditta richiedente nel rispetto del DPR Umbria 137 del del 20.02.13;

Rilascio attestazione di registrazione semplice (All. 3: fac-simile)

- L'esito favorevole della verifica documentale, con relativo verbale predisposto da personale tecnico, permette il rilascio dell'attestato di registrazione dell'OSA (fac-simile all. 3);
- l'attestato è redatto in lingua italiana ed inglese;
- viene acquisita copia dell'attestato di pagamento dei diritti sanitari, secondo l'importo stabilito dal tariffario regionale DGR 231 del 10.03.14 (cod. B35 € 50);
- l'attestato viene consegnato al richiedente o a persona esplicitamente delegata al ritiro, che apporrà firma per ricevuta sulla copia che rimane agli atti del SIAN.

C) Rilascio Attestato di registrazione con indicazioni

Oltre alle attestazioni di cui al punto B vengono inserite, ove possibili, specifiche indicazioni richieste dall'azienda. Per questo motivo non viene predisposto un fac simile.

Requisiti generali della richiesta

- Richiesta datata e firmata dall'OSA, redatta su carta intestata con indicazioni della Ditta, della persona di riferimento e recapiti per contatti rapidi (e-mail, fax, numeri di telefono, ecc.);
- copia dell'attestato di pagamento dei diritti sanitari, secondo l'importo stabilito dal tariffario regionale DGR 231 del 10.03.14 (cod. B35 € 50/ora);

	<p style="text-align: center;">Dipartimento di Prevenzione</p> <p style="text-align: center;">Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione</p> <p style="text-align: center;">PO RILASCIO CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE PER L'ESPORTAZIONE DI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE</p>	<p>Ediz. 2</p> <p>Rev. 0</p> <p>Data 09/12/2015</p>
---	---	---

Verifica documentale ed ispettiva

1. Verifica agli atti che l'azienda è regolarmente autorizzata/registrata;
2. Verifica documentale, da parte di personale tecnico, sull'esito degli ultimi accertamenti effettuati presso la ditta richiedente;
3. A seguito della verifica documentale si valuterà l'opportunità di effettuare la verifica ispettiva in stabilimento, in funzione delle precedenti valutazioni e di eventuali fattori che ne suggeriscano il controllo. Comunque la verifica ispettiva deve essere effettuata almeno una volta l'anno, come previsto per le aziende a rischio elevato dal DPR 137 del 20.02.13. La verifica ispettiva potrà prevedere i seguenti aspetti:
 - corrispondenza della merce rispetto alla documentazione presentata;
 - condizioni igieniche e fisiche della merce e della relativa etichettatura;
 - condizioni igienico-strutturali di locali ed impianti;
 - presenza delle procedure di autocontrollo e di rintracciabilità;

Rilascio attestazione di registrazione con indicazioni

- L'esito favorevole delle verifiche, con relativo verbale predisposto da personale tecnico, permette il rilascio dell'attestato di registrazione dell'OSA (**fac-simile all. 4**);
- l'attestato è redatto in lingua italiana ed inglese;
- viene acquisita copia dell'attestato di pagamento dei diritti sanitari, secondo l'importo stabilito dal tariffario regionale DGR 231 del 10.03.14 (cod. B35 € 50/ora salvo conguaglio);
- l'attestato viene consegnato al richiedente o a persona esplicitamente delegata al ritiro, che apporrà firma per ricevuta sulla copia che rimane agli atti del SIAN.

	<p style="text-align: center;">Dipartimento di Prevenzione</p> <p style="text-align: center;">Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione</p> <p style="text-align: center;">PO RILASCIO CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE PER L'ESPORTAZIONE DI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE</p>	<p>Ediz. 2</p> <p>Rev. 0</p> <p>Data 09/12/2015</p>
---	---	---

4) INDICAZIONI IMPORTANTI PER L'OSA

La modulistica

- La modulistica è presente sul sito aziendale all'indirizzo: www.uslumbria1.it;
Occorre quindi seguire il percorso:
Servizi – Igiene Alimenti e Nutrizione – Certificati per l'esportazione di alimenti e bevande di origine non animale in Paesi extra UE;
- Considerato che per alcuni Paesi terzi e relativamente a specifiche tipologie di prodotto i modelli di certificato sono concordati tra le Autorità del Paese terzo e le Autorità italiane o tra paese terzo e Commissione Europea, si dovrà far riferimento a tali modelli per le certificazioni dei rispettivi prodotti destinati all'esportazione, reperibili nel sito del Ministero della Salute;
- Nel caso in cui un OSA, titolare di un deposito all'ingrosso, richieda un certificato per l'esportazione di alimenti e bevande prodotte da altre Ditte, ubicate in altre ASL, dovrà produrre un' autocertificazione attestante che l'azienda fornitrice dei prodotti è registrata ai sensi del Reg. 852/2004 e che i suoi prodotti sono in libera circolazione in Italia.

Il Certificato di Analisi

Certificato che attesta l'effettuazione di test da parte di un laboratorio competente nel Paese di origine del prodotto (in alcuni casi può essere richiesto che il laboratorio sia di un ente specifico, o accreditato presso un Ministero locale o in Italia presso l'ente di accreditamento dei laboratori ACCREDIA–www.accredia.it), oppure presso un laboratorio situato presso il Paese di destinazione della merce. I test possono riguardare caratteristiche del prodotto o dell'imballo (fisiche, chimiche, microbiologiche, ecc.).

Il certificato, firmato, di norma contiene informazioni in merito a:

- riferimenti del laboratorio che ha effettuato l'analisi;
- riferimenti del tecnico che ha effettuato l'analisi;
- data della analisi;
- origine delle merci;
- descrizione dei campioni e delle loro caratteristiche;
- risultati dei test;
- ulteriori indicazioni (es. rispetto di determinate normative o metodologie di analisi, se richiesto dal committente).

	<p style="text-align: center;">Dipartimento di Prevenzione</p> <p style="text-align: center;">Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione</p> <p style="text-align: center;">PO RILASCIO CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE PER L'ESPORTAZIONE DI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE</p>	<p>Ediz. 2</p> <p>Rev. 0</p> <p>Data 09/12/2015</p>
---	---	---

5) APPROFONDIMENTI PER ALCUNI SETTORI MERCEOLOGICI DI ORIGINE VEGETALE

Vino e derivati

Le normative che valgono per l'importazione del vino non sono sempre le medesime che sono previste nel caso di importazione di altri alcolici; infatti in caso di importazione di vini aromatizzati o vini liquorosi (es. vermouth, vini con titolo alcolometrico compreso tra il 15% ed il 22%) o altri preparati a base di vino; in tal caso, corrispondendo a codici doganali diversi da quelli associati al vino, va verificato, con l'importatore, se sono assoggettati alla normativa specifica per il vino o a quelle delle bevande alcoliche.

Birra

L'esportazione di birra artigianale prevede, di norma, il rispetto della normativa definita per i prodotti alcolici in generale. Quindi vanno presentati, a meno di indicazioni diverse fornite dall'importatore, i medesimi documenti richiesti per il vino, tenere presente anche le seguenti indicazioni.

- Cina-etichettatura: contenuto estratto (per esempio malto o frutta); per le bevande spiritose aromatizzate gli aromi utilizzati; nel caso di prodotti con gradazione alcolica superiore al 10% non è richiesta la data di scadenza
- Federazione Russa -etichettatura: denominazione del prodotto e, per la birra, la categoria; titolo alcolometrico %vol. espresso per la birra come contenuto minimo; elenco ingredienti, compresi additivi e coloranti, per la birra occorre precisare la fonte vegetale per la produzione del malto;
- India - La birra è uno dei pochi prodotti per cui è ammesso l'imbottigliato in contenitori di latta:

Salse, Sughii, Conserve, Sottoli e Sottaceti

La conservazione degli alimenti vegetali è un'attività molto diffusa in Italia e rappresenta uno dei prodotti caratteristici del nostro Paese (es. conserve e sughii pronti) I prodotti dell'industria conserviera possono aver subito una trasformazione base (es. conserve), sia aver subito trasformazioni più elaborate (es. sottolio e sottaceto). Le produzioni sono costituite prevalentemente da ortaggi, il resto da frutta e legumi. Fanno parte di questo comparto un'ampia varietà di preparazioni:

- conserve di ortaggi sott'olio, sottaceto, in salamoia e sottosale;
- sott'aceti dolci (sweet sour pickles);
- salse e sughii;
- frutta allo sciroppo;
- confetture e marmellate;
- succhi e nettari di frutta

	<p style="text-align: center;">Dipartimento di Prevenzione</p> <p style="text-align: center;">Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione</p> <p style="text-align: center;">PO RILASCIO CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE PER L'ESPORTAZIONE DI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE</p>	<p>Ediz. 2</p> <p>Rev. 0</p> <p>Data 09/12/2015</p>
---	---	---

L'esportazione di salse, sughi ed altri prodotti elaborati è uno dei comparti rilevanti per l'esportazione del prodotto agroalimentare italiano. In particolare, quello delle conserve e dei succhi vegetali è quello che manifesta i volumi maggiori, ma è anche significativa quella delle preparazioni a base di frutta (confetture e marmellate). Per quanto riguarda l'etichetta considerare, nelle preparazioni con una componente liquida, di indicare anche il peso del prodotto sgocciolato. Valgono per l'esportazione le medesime cautele da considerare per le paste ripiene. Per i prodotti con presenza di aceto approfondire con l'importatore specifiche esigenze in materia di etichettatura in considerazione alla presenza di derivati del vino.

Ortofrutta

Anche per i prodotti di origine vegetale non sono regolamentati accordi specifici con Paesi Terzi e non ci sono particolari problemi per l'esportazione. Alcuni vincoli possono essere posti in merito alla presenza e/o livello di fitofarmaci, nonché di organismi nocivi per l'ecosistema del Paese destinatario. Questo può rappresentare un problema per l'esportazione; infatti i limiti di tolleranza per i principi attivi accettati dalla normativa comunitaria contestualmente alla applicazione delle buone pratiche per la fabbricazione ed alla dichiarazione di assenza di parassiti, potrebbero non essere compatibili con quelli posti in alcuni Paesi bloccando, di fatto l'esportazione. Conseguentemente, i prodotti ortofrutticoli destinati a paesi non appartenenti alla Unione Europea devono essere sottoposti a controllo fitosanitario, nei casi in cui la legislazione fitosanitaria del Paese di riferimento lo richieda.

Caffè

Una delle fonti più autorevoli in materia di esportazione di caffè è rappresentata dalla guida "Coffee Exporter's Guide" pubblicata da "The International Trade Centre (ITC)" che è una agenzia con sede a Ginevra collegata al World Trade Organization and the United Nations.

Essa rappresenta una delle fonti di informazione più complete e neutrali in merito al commercio del caffè; l'ultima edizione disponibile (la 3^a) è del 2011. La guida è acquistabile al costo di US\$70 in formato cartaceo o scaricabile gratuitamente in formato pdf

Dolciumi

Il termine dolciumi contempla una amplissima varietà di prodotti (cioccolato, prodotti da forno, gelati, preparati, ecc.). L'export dolciario ha mostrato un andamento costantemente crescente negli anni, mantenendo una posizione di tutto rilievo all'interno dell'industria alimentare italiana, confermandosi, nella graduatoria generale, al secondo posto dopo il vino.

Data la varietà dei prodotti considerati possono essere diverse le normative di riferimento; in particolare si segnala che:

- trattandosi di prodotti elaborati e nei quali possono essere presenti: sostanze chimiche, additivi, coloranti e conservanti è importante verificarne a priori l'ammissibilità in base alla normativa

	<p style="text-align: center;">Dipartimento di Prevenzione</p> <p style="text-align: center;">Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione</p> <p style="text-align: center;">PO RILASCIO CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE PER L'ESPORTAZIONE DI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE</p>	<p>Ediz. 2</p> <p>Rev. 0</p> <p>Data 09/12/2015</p>
---	---	---

locale; da considerare anche che i dolci possono contenere anche derivati del latte ed è quindi importante, anche in questo caso, verificarne a priori l'ammissibilità in base alla normativa locale

- un ulteriore problema all'esportazione, può essere rappresentato da quei prodotti che per la normativa comunitaria sono considerati prodotti composti (es. gelato) e quindi disciplinati dal Regolamento (CE) 852/2004, mentre in Paesi Terzi sono soggetti, a causa della provenienza di origine animale di alcuni alimenti, alla certificazione veterinaria
- nella maggior parte dei Paesi, la sostituzione del burro di cacao con altri grassi vegetali è consentita in quantità maggiore di quanto sia previsto dalla normativa Comunitaria.